R.G.C. n. 25898/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE DODICESIMA

Il Giudice

dott. Luigi Guariniello, assegnatario temporaneo dell'ex ruolo *Pt_1* dal 29.10.2025;

visto il provvedimento del 11.03.2026 con il quale è stata differita, d'ufficio, l'udienza di discussione e di precisazione delle conclusioni ex art. 437 c.p.c. per il giorno 27.04.2026, attraverso il deposito di note scritte ex art. 127-*ter* c.p.c., in luogo dell'udienza in presenza, entro le ore 08,00 dello stesso giorno;

rilevata l'avvenuta costituzione in giudizio di *CP_1* in data 23.04.2026;

rilevato che ambedue le parti, *Controparte_2* (appellante) e *CP_1* (appellata), hanno provveduto al deposito delle note scritte ex art. 127-*ter* c.p.c., finalizzate alla trattazione scritta in luogo dell'udienza in presenza del 27.04.2026;

p.q.m.

decide la causa di appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c., come da sentenza che segue e che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il Giudice
dott. Luigi Guariniello

R.G.C. n. 25898/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE DODICESIMA

Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione civile dodicesima, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del secondo grado, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, assegnatario temporaneo dell'ex ruolo *Pt_1* a decorrere dal 29.10.2025, decide definitivamente la causa pronunciando la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al **n. 25898** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'**anno 2025**, a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione della medesima causa di appello a cura delle parti, con il deposito di note scritte ex art. 127-*ter* c.p.c., in luogo dell'udienza in presenza del 27.04.2026, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.,

tra

Controparte_2, in persona del rappresentante legale in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Germani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in *CP_1* via Matera n. 23/A, come da procura in atti;

APPELLANTE

e

CP_1 in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Di Meo dell'Avvocatura Capitolina ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima, sita in *CP_1* via del Tempio di Giove n. 21, come da procura in atti;

APPELLATA

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8097/2024 del Giudice di Pace di *CP_1*

Conclusioni delle parti: Conclusioni così come rassegnate dalle parti nelle note scritte *ex* art. 127-*ter* c.p.c., sostitutive dell'udienza in presenza del 27.04.2026, ai sensi dell'art. 437 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con ricorso *ex* art. 6 d. l.vo. n. 150/2011, depositato in data 07.12.2022, *Controparte_2 [...]* in qualità di esercente il pubblico servizio di noleggio da rimessa con conducente (*CP_3* e di proprietaria del bus turistico *Parte_2* , con targa FG400MD, ha proposto opposizione avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 13849/2022/8/1/1, emessa in data 22.11.2022 dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Gestione Procedimenti Connessi alle Entrate Extratributarie – U.O. Gestione delle Entrate da Contravvenzioni di *CP_1* determinazione dirigenziale con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 528,50 in base al verbale di accertamento n. 56180001156 (accertamento n. VQ180001156), elevato dalla Polizia municipale di *CP_1* in data 06.02.2018, alle ore 13:36 circa, e notificato in data 09.04.2018, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per accesso non consentito nella Z.T.L 1 Bus in *CP_1* viale di Trastevere/via Carlo Porta, accertato con sistema di rilevamento elettronico, in assenza della registrazione e dell'acquisto del relativo permesso, in violazione dell'art. 1, co. 2, della delibera dell'Assemblea Capitolina n. 66/2014. La società opponente ha dedotto l'illegittimità della determinazione dirigenziale *de qua* sulla scorta dei motivi seguenti: **a)** "*Violazione di legge, Codice della Strada; eccesso di potere per illogicità manifesta; vizio di motivazione*", poiché, in violazione del principio della gerarchia delle fonti, la condotta è già prevista e sanzionata da una norma primaria, quale è l'art. 7 del Codice della Strada, cosicché è da ritenersi illegittimo il diverso ed ulteriore trattamento sanzionatorio previsto dalla norma regolamentare, quale fonte di rango secondario; **b)** "*Violazione di legge artt. 1/11/16 Legge 689/1981. Nullità/illegittimità del verbale prodromico alla D.D. impugnata e conseguente nullità, illegittimità della D.D. impugnata*", avendo *CP_1* applicato un regolamento in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada cronologicamente successivo (regolamento n. 4/2020) rispetto a quello vigente al momento dell'accertamento, avvenuto nel 2018. Pertanto, la società opponente ha domandato l'accoglimento delle proprie conclusioni, così rassegnate: **1)** sospendere il provvedimento impugnato; **2)** in via principale, annullare integralmente la determinazione dirigenziale n. 13849/2022/8/1/1 del 22.11.2022, in quanto illegittima ed infondata; **3)** in via subordinata, disporre la riduzione dell'importo della sanzione; **4)** condannare *CP_1* al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario *ex* art. 93 c.p.c.. Si è costituita nel giudizio di primo grado (r.g.c. 52025/2022) *CP_1* per mezzo di funzionario delegato, come da delega conferita dall' *Controparte_4* , contestando *in toto* quanto dedotto dal ricorrente e deducendo *ex adverso* ed eccependo la piena legittimità dell'impugnata determinazione dirigenziale, nonché l'infondatezza dei suddetti motivi di opposizione, in ragione: **a)** in via pregiudiziale, del difetto di competenza per materia del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Roma, quale unico

organo giurisdizionale deputato a pronunciarsi sulle opposizioni avverso sanzioni elevate in violazione di disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente, così come previsto nell'art. 6, co. 4, lett. c, del d. l.vo. n. 150/2011; **b)** nel merito, della piena legittimità della doppia sanzione irrogata, sul presupposto della ritenuta sussistenza di due diversi interessi giuridici tutelati dalle due norme giuridiche violate con la medesima condotta, rispettivamente l'art. 1, co. 2, della delibera assembleare di *CP_1* n. 66/2014, a tutela del contenimento dell'inquinamento atmosferico, e l'art. 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada, a garanzia della mobilità urbana; **c)** della conformità della determinazione dirigenziale impugnata all'obbligo di motivazione *per relationem* dei provvedimenti amministrativi, così come previsto nell'art. 3 della legge n. 241/1990, avendo l'Amministrazione Capitolina indicato il verbale di accertamento presupposto, con la precisa specificazione della violazione contestata e della sanzione applicata; **d)** della legittimità del verbale di accertamento elevato per accesso abusivo, nella Z.T.L., del bus turistico di proprietà della società ricorrente, non avendo quest'ultima provveduto alla registrazione ed all'acquisto del necessario permesso; **e)** della corretta determinazione del *quantum* della sanzione irrogata, in applicazione delle delibera assembleare n. 66/2014, vigente all'epoca dell'accertamento della violazione *de qua*, quantificata in conformità all'importo massimo previsto nell'art. 7-*bis* del d. l.vo. n. 267/2000 (T.U.E.L) che attribuisce agli enti locali un potere sanzionatorio di carattere generale. Per queste ragioni, l'opposta *CP_1* ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni, così come riportate: **1)** in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace di *CP_1* nelle materie rientranti nell'art. 6, comma 4, lett. c) del d.lgs. 150/2011, in favore del Tribunale ordinario di Roma; **2)** accertare la tempestività del ricorso ex art. 6 d. l.vo n. 150/2011, a pena di inammissibilità; **3)** nel merito, rigettare il ricorso, in quanto infondato; **4)** condannare la società opponente, *Controparte_2* *[...]* al pagamento delle spese di lite. Con la **sentenza n. 8097/2024**, pubblicata in data 25.11.2024, il Giudice di Pace di *CP_1* in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata da *CP_1* ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere l'opposizione e la competenza per materia del Tribunale ordinario di Roma, nonché il non luogo a provvedere sulle spese di lite (*"Nulla per le spese"*).

2 - Con ricorso ritualmente notificato, *Controparte_2* ha appellato la sentenza n. 8097/2024 del Giudice di Pace di *CP_1* contestando l'illegittimità e l'erroneità della suddetta pronuncia in rito, specificamente nella parte della motivazione in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che" *in via pregiudiziale, per quanto attiene all'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'Amministrazione resistente nella memoria difensiva in atti, deve osservarsi - in adesione a quanto chiarito dal Supremo Collegio - che, in ipotesi di opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni emesse per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, sussiste, giusta il disposto dell'art. 22-bis, 2° comma, lett. d), della legge n. 689 del 1981 - ora sostituito dall'art. 6, 4° comma, lett.*

c), del d.lgs. n. 150 del 2011, applicabile ratione temporis al caso di specie - la competenza esclusiva del tribunale (Cass. civ., sez. I, 30.10.2003, n. 16312 e sez. II, 11.01.2006, n. 218) (…)".
Dunque, la censura investe la ritenuta fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito, sollevata da CP_1 e, per l'effetto, la declaratoria di incompetenza per materia del giudice di prime cure e di competenza per materia del Tribunale ordinario di Roma. Pertanto, l'odierna appellante ha domandato, nel ricorso, la riforma integrale della sentenza impugnata per il **motivo principale** della *"Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 6, 4° comma, lett. c, del d. lgs. n. 150 del 2011 e della D.A.C. n. 66 del 2014; erronea pronuncia suell'eccezione di incompetenza per materia – nullità della sentenza"*; quindi, ha riproposto i **motivi** di opposizione seguenti, di cui ha domandato l'accoglimento: **a)** per "*Violazione di legge, Codice della Strada; eccesso di potere per illogicità manifesta; vizio di motivazione*", in virtù dell'asserita illegittimità della doppia imposizione delle sanzioni amministrative pecuniarie, stante l'unicità della condotta posta in essere, dovendo riconoscersi la preminenza della fonte primaria individuata nell'art. 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada sulla norma regolamentare, con cui viene sanzionato l'accesso abusivo nella Z.T.L.; **b)** per "V*iolazione degli artt. 1/11/16 della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 5, comma 9, della delibera n. 4/2020 (Mancata rettifica nei termini previsti)*", stante l'erronea indicazione nel verbale di accertamento n. 56180001156 e, quindi, l'erronea ed illegittima applicazione dell'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo del minimo edittale della sanzione, per il pagamento in misura ridotta, così da implicare la nullità del verbale di accertamento e, per l'effetto, la nullità derivata della stessa determinazione dirigenziale impugnata; **c)** per violazione degli artt. 38 e 113 c.p.c., per non aver il giudice di prime cure correttamente valutato la normativa che si assume violata, oltre che per violazione dell'art. 132, co. 2, c.p.c., a causa della ritenuta incoerenza della pronuncia di primo grado rispetto alle prospettazioni difensive delle parti. Pertanto, l'odierna società appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate: **1)** in via principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per l'erronea declaratoria di incompetenza per materia del giudice di prime cure e, per l'effetto, stante l'effetto devolutivo dell'appello, decidere il ricorso nel merito e, previa disapplicazione del sistema sanzionatorio di cui alla D.A.C. n. 66/2014, annullare la determinazione dirigenziale n. 13849/2022/8/1/1 del 22.11.2022 di CP_1 in quanto illegittima per contrasto con l'art. 7-*bis* del d. l.vo n. 267/00 e con l'art. 7 del Codice della Strada; **2)** in via subordinata, dichiarare le nullità della determinazione dirigenziale n. 13849/2022/8/1/1 del 22.11.2022 di CP_1, in quanto adottata in contrasto con il regolamento n. 4/2020 della medesima Amministrazione Capitolina ed in quanto infondata; **3)** in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di ritenuta correttezza della sentenza declinatoria della competenza, resa dal giudice di prime cure, esaminare nel merito il ricorso e, in via principale, previa disapplicazione del sistema sanzionatorio di cui alla D.A.C. n. 66/2014, annullare la determinazione dirigenziale n. 13849/2022/8/1/1 del 22.11.2022 di CP_1 per

contrasto con l'art. 7-*bis* del d. l.vo n. 267/00 e con l'art. 7 del Codice della Strada, e, in via subordinata, dichiarare nulla e/o annullare la determinazione dirigenziale n. 13849/2022/8/1/1 del 22.11.2022 di *CP_1* in quanto illegittima per contrasto con il regolamento n. 4/2020 della medesima *Controparte_4*; **4)** condannare l'appellata *CP_1* alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. Si è costituita l'appellata *CP_1* deducendo *ex adverso* ed eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendo per l'effetto, in via principale, la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello nel merito, con vittoria delle spese di lite; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese di lite. Agli atti del giudizio di secondo grado è stato acquisito, d'ufficio, il fascicolo del giudizio di primo grado (r.g.c. n. 52025/2022). Con ordinanza del 26.05.2025, il giudice istruttore ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 22.04.2026, successivamente differita al giorno 27.04.2026, con il deposito di note scritte ex art. 127-*ter* c.p.c. in luogo dell'udienza in presenza. Quindi, la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. mediante il deposito di note scritte ex art. 127-*ter* c.p.c., in luogo dell'udienza in presenza del 27.04.2026, a cura di ambedue le parti.

3 - In via pregiudiziale è da esaminare il motivo di appello che investe la legittimità e la correttezza della pronuncia declinatoria della propria competenza per materia, resa dal Giudice di Pace di *CP_1* a favore della competenza per materia di questo Tribunale, in ordine all'opposizione avverso sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6, co. 4, lett. c, del d. l.vo. n. 150/2011. Sul punto si osserva che il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 689/1981, approvato con la deliberazione n. 66/2014 dell'Assemblea consiliare di *CP_1* di cui si asserisce la violazione, concerne la circolazione e la sosta degli autobus all'interno delle *Parte_3* chiarendo che lo scopo delle disposizioni adottate è, tra gli altri, quello di contenere l'inquinamento atmosferico. Segnatamente, l'art. 1, co. 2, del suddetto regolamento prevede che "*nelle zone ZTL 1 BUS e ZTL 2 BUS, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, è vietato l'accesso e la circolazione ai mezzi non muniti di contrassegno oneroso, secondo quanto previsto dal presente Regolamento*". Pertanto, con la normativa in esame si è inteso regolamentare e disciplinare una fattispecie che ha ad oggetto la circolazione degli autobus all'interno dei centri urbani, con la conseguenza che la tutela dell'ambiente dall'inquinamento costituisce un interesse pubblico riconducibile alle norme dettate in materia di circolazione stradale, unitamente agli altri interessi pubblici tutelati nell'art. 7, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 285/1992, che, sotto la rubrica "*Regolamentazione della circolazione nei centri*", attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare di "*limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale*". L'articolo sopra citato, al successivo comma 9, aggiunge che: "*i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul*

patrimonio ambientale e culturale e sul territorio". Corollario di quanto sopra rilevato è che la mera indicazione della finalità generica di contenimento dell'inquinamento ambientale, in quanto tale, è inidonea a radicare la competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 6, co. 4, lett. c, del d. l.vo. n. 150/2011. Pertanto, in conclusione, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di CP_1 e di competenza per materia di questo Tribunale, sollevata dalla resistente CP_1 nel giudizio di primo grado, e, per l'effetto, deve riformarsi *in toto* la sentenza n. 8097/2024, con la quale il giudice di prime cure ha declinato la propria competenza per materia in favore del medesimo Tribunale.

4 - Quindi, l'opposizione deve essere esaminata nel merito da questo Tribunale in funzione di giudice del secondo grado, alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*l'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;* ***qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello****, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado*" (Cass. civ., sez. VI, 17.12.2019, n. 33456). Nello specifico, l'esame del motivo di appello dedotto sotto i profili della "*Violazione di legge, Codice della Strada; eccesso di potere per illogicità manifesta; vizio di motivazione*" rende necessario verificare la legittimità della doppia imposizione sanzionatoria, irrogata per la medesima condotta, da un lato, in virtù di una norma di rango primario, quale è l'art. 7 del Codice della Strada, e, dall'altro lato, in forza della delibera n. 66/2014 dell'Assemblea Capitolina, concernente la circolazione e la sosta degli autobus all'interno delle Parte_3 ricomprese nel territorio di CP_1 Nel caso di specie, la condotta sanzionata riguarda l'accesso abusivo nella Z.T.L. di viale di Trastevere/via Carlo Porta in CP_1 accertato in data 06.02.2018 con sistema di rilevamento elettronico, non risultando il veicolo di proprietà della società appellante legittimato, al momento dell'accertata infrazione, a transitare nella suddetta zona, in assenza della prescritta autorizzazione. A questo riguardo è da rilevare che: **a)** la condotta sanzionata si riferisce al transito non autorizzato con bus all'interno di una Z.T.L.; **b)** la suddetta condotta è sanzionata dalla normativa primaria e, segnatamente, dall'art. 7 del Codice della Strada; **c)** la determinazione dirigenziale, costituente l'oggetto dell'opposizione, si fonda, di contro, su regolamenti comunali e, specificamente, sulla delibera n. 66/2014 dell'Assemblea Capitolina, così come integrata dalla deliberazione n. 31/2015 del Commissario Straordinario del Parte_4 integrante la normativa secondaria che disciplina l'accesso alla

Z.T.L. e che sanziona, per quanto è di interesse in questa sede, l'accesso dei bus turistici nelle zone a traffico limitato, in difetto del preventivo acquisto e della preventiva registrazione del relativo permesso, così come contestato nel caso di specie; **d)** ferma la riserva di legge in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1 della legge n. n. 689/1981, CP_1 individua la fonte primaria nell'art. 7-*bis* del d. l.vo n. 267 del 2000, il quale, al comma 1, prevede che *"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro"*; **e)** tuttavia, deve darsi atto della recente sentenza n. 7330/2024 con cui il Consiglio di Stato, nell'annullare l'art. 10 della D.A.C. n. 55/2018, ha ritenuto l'illegittimità dell'imposizione della doppia sanzione amministrativa pecuniaria sia ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada sia in forza della deliberazione n. 55/2018 di CP_1 la quale ultima irroga una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di chiunque acceda alle Parte_5 *"senza aver provveduto alla registrazione e all'acquisto del permesso /autorizzazione"*; specificamente, il giudice amministrativo ha evidenziato che l'art. 7-*bis* del d. l.vo n. 267/00 (T.U.E.L.), nel contemplare la possibilità, per i regolamenti comunali e provinciali, di prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, fa salva l'eventuale *"diversa disposizione di legge"*, che, nel caso concreto, si rinviene proprio nell'art. 7 del Codice della Strada; **f)** da ciò deve desumersi che non è consentito al singolo Pt_4 e, nella fattispecie concreta, a CP_1 di sanzionare una seconda volta la condotta che già costituisce oggetto di sanzione da parte di una fonte primaria, quale è il Codice della Strada, rimanendo priva di fondatezza la tesi, sostenuta da CP_1 della legittimità della doppia sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, in ragione della duplice offensività della medesima condotta. Pertanto, per quanto sopra considerato, l'appello è fondato nel merito in ordine al motivo specifico, sopra esaminato, e, per l'effetto, la determinazione dirigenziale n. 13849/2022/8/1/1 del 22.11.2022, oggetto di opposizione, deve essere annullata, in quanto illegittima, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame proposti.

5 - La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza *ex* art. 91 c.p.c., con conseguente condanna di CP_1 a rifondere le spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore del difensore della Controparte_2 in quanto dichiaratosi antistatario delle stesse spese ex art. 93 c.p.c.. Al fine della determinazione del compenso di avvocato sono da applicare i parametri previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014 CP_5 compresi nello scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, così come individuato in base all'ammontare del credito oggetto di contestazione (euro 528,50). Quanto al compenso di avvocato per il giudizio di primo grado sono da applicare i valori previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, s.s.m.i., per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio di primo grado e per la fase decisoria innanzi al Giudice di Pace di CP_1 esclusa la fase della trattazione e dell'istruttoria in difetto di svolgimento di attività istruttoria. Riguardo al compenso di avvocato per il giudizio di secondo grado, sono da applicare i valori previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014,

s.s.m.i., per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio (rito lavoro) e decisoria innanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del secondo grado, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma – Sezione civile Dodicesima, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del secondo grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *[...]* *Controparte_2* nei confronti di *CP_1* ed avverso la **sentenza n. 8097/2024 del Giudice di Pace di** *CP_1* ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione ed istanza assorbita, così decide:

1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 8097/2024: a) in via pregiudiziale, **dichiara** la competenza per materia del Giudice di Pace di *CP_1* a conoscere l'opposizione di cui trattasi nel giudizio di primo grado; b) nel merito, in funzione di giudice del secondo grado ed in accoglimento del primo motivo di gravame ("*Violazione di legge, Codice della Strada; eccesso di potere per illogicità manifesta; vizio di motivazione*"), annulla la determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 13849/2022/8/1/1, emessa in data 22.11.2022 da *CP_1*

2) condanna la parte appellata soccombente, *CP_1* a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 43,00 per spese vive ed in euro 240,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, e, per il giudizio di secondo grado, in euro 64,50 per spese vive ed in euro 440,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse spese di ambedue i gradi di giudizio a favore dell'avv. Fabio Germani, quale difensore della parte appellante, *Controparte_2* ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, in data 27.04.2026.

Il Giudice
dott. Luigi Guariniello